

# Servizio di Scambio sul Posto

*Modalità e condizioni tecnico-operative utilizzate per il Servizio di Scambio sul Posto [SSP]  
e per il Servizio di Scambio senza obbligo di coincidenza tra punti di immissione e di prelievo [SSA]*

## *Disposizioni Tecniche di Funzionamento*



**Indice**

<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
<b>Definizioni e acronimi</b> .....	<b>4</b>
<b>Riferimenti normativi</b> .....	<b>7</b>
<b>1 Adempimenti in capo agli USSP</b> .....	<b>8</b>
1.1 Centrali ibride .....	8
1.2 Cogenerazione ad alto rendimento .....	8
1.3 Variazione delle caratteristiche tecniche e di connessione dell'impianto.....	8
1.4 Variazione coordinate bancarie.....	9
1.5 Trattamento delle "eccedenze" maturate .....	9
1.5.1 Eccedenze riportate "a nuovo" .....	9
1.5.2 Eccedenze richieste "in liquidazione" .....	9
1.6 Variazione dell'Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica .....	10
<b>2 Regole di inserimento, permanenza ed esclusione dei POD dalla convenzione di Scambio senza obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo (SSA)</b> .....	<b>10</b>
2.1 Modalità di presentazione e configurazione minima .....	10
2.2 Inserimento di un punto su una convenzione attiva .....	11
2.3 Esclusione punti dalla Convenzione SSA .....	12
2.4 Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e copertura dei costi del GSE.....	13
2.5 Operatori con partita IVA .....	13
2.5.1 Fasi del processo di fatturazione .....	13
2.5.2 Informazioni contenute nella proposta di fattura .....	14
2.5.3 Reverse charge.....	15
2.6 Operatori senza partita IVA .....	15
2.7 Tempistiche di pubblicazione e di erogazione in SSP e SSA .....	15
2.7.1 Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSP.....	15
2.7.2 Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSA .....	16
<b>3 Gestione delle informazioni necessarie per il calcolo del Conguaglio in conto scambio</b> .....	<b>16</b>
3.1 Indisponibilità delle misure .....	16
3.2 Indisponibilità delle anagrafiche e dell'Opr .....	16
3.3 Centrali cogenerative ad alto rendimento e centrali ibride .....	16
<b>4 Tempistica di presentazione delle istanze e gestione del contratto di dispacciamento</b> .....	<b>17</b>
<b>5 Modalità di contestazione</b> .....	<b>17</b>

## Aggiornamenti

Rispetto al precedente testo del 31 marzo 2014, è stato inserito:

- *paragrafo 2.1* chiarimento relativo all'inserimento di multipianto in convenzioni di SSA
- *paragrafo 2.5.1* fasi del processo di fatturazione
- *paragrafo 3.2* indisponibilità delle anagrafiche e dell'Opr
- *paragrafo 3.3* centrali cogenerative ad alto rendimento e centrali ibride

## **Premessa**

La sottoscrizione di una convenzione di Scambio sul posto, stipulata ai sensi del Testo integrato dello scambio sul posto (TISP), allegato alla *deliberazione 570/2012/R/efr*, impegna l'Utente dello scambio (USSP) al rispetto delle clausole contrattuali nonché a prendere visione del presente documento – Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) – predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A..

Il documento è stato predisposto con l'intenzione di mettere a disposizione degli USSP uno strumento sintetico e di facile consultazione in cui siano chiariti, anche con il supporto di schemi e tabelle, gli aspetti tecnici più complessi della normativa e sia così agevolata l'attività gestionale richiesta all'USSP nel corso di vigenza del contratto.

Le DTF possono essere soggette a integrazioni e variazioni sia sulla base degli aggiornamenti della normativa vigente e delle modalità di attuazione della stessa, sia sulla base delle esigenze informative manifestate dagli USSP. Attualmente vengono regolati i seguenti argomenti:

- accesso e funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 6 TISP;
- comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto;
- comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto;
- fatturazione e pagamento.

## **Definizioni e acronimi**

**Anno "a"** – generico anno di competenza. L'espressione (a+1, a+2, ecc.) indica il primo, il secondo o l'ulteriore anno successivo a quello (a) di riferimento.

**ASSPC** – Escludendo dai "Sistemi Semplici di Produzione e Consumo" le cooperative storiche dotate di rete propria e i consorzi storici dotati di rete propria, si ottengono gli altri sistemi semplici di produzione e consumo che, pertanto, sono l'insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

- a) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
- b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
- c) altri sistemi esistenti (ASE);
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici.

Più in dettaglio:

- a) l'altro sistema di autoproduzione (ASAP) è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
- b) il sistema efficiente di utenza (SEU) è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;

- c) gli altri sistemi esistenti (ASE) sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell'ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. In sostanza, gli ASE vengono definiti al fine di attribuire una qualifica a tutti i sistemi esistenti, non classificabili tra le reti elettriche, che non possono rientrare nelle altre tipologie espressamente previste dalle leggi vigenti.
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.:
- i. sono realizzazioni per le quali l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
  - ii. sono sistemi esistenti all'1 gennaio 2014, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - iii. sono sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU;
  - iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all'1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
  - v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

**Contributo in conto scambio (Cs) in acconto/conguaglio** – ammontare espresso in Euro determinato dal GSE semestralmente/annualmente, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'unità produttiva e alla rilevazione dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete nel corso di un semestre e dell'anno.

**Contratto di dispacciamento** – contratto che regola i rapporti tra Terna e l'Utente del dispacciamento (nel caso di specie GSE) in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

**Giorni lavorativi sulla piazza di Roma** – per giorno lavorativo si intende un giorno compreso tra lunedì e venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili. In particolare, si considerano festivi i giorni: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (Anniversario della liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Fondazione della Repubblica), 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.

**Impianto** – insieme dei gruppi di generazione che utilizzano una unica fonte primaria e un unico punto di immissione.

**Istanza** – richiesta inviata al GSE mediante portale informatico con il quale l'USSP richiede la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile a quella prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

**Numero pratica** – codice assegnato dal GSE a ogni istanza. L'USSP è tenuto a citare tale codifica nella corrispondenza indirizzata al GSE (esempio: SSP000001 o SSA000001).

**Portale informatico** – interfaccia informatica utilizzata per la gestione dei rapporti tra GSE e USSP in relazione alla regolazione dei rapporti contrattuali ed economici intercorrenti.

**Regole tecniche** – documento predisposto dal GSE e approvato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità in cui vengono descritte le modalità di calcolo del Contributo Cs in relazione alla disponibilità delle informazioni provenienti dai Gestori di Rete e alla tipologia di impianto convenzionato. Le Regole tecniche sono aggiornate dal GSE

e approvate della Direzione Mercati dell'AEEGSI. Le Regole tecniche sono pubblicate sul sito internet del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

**SSA** – Scambio senza obbligo di coincidenza fra punto di immissione e di prelievo.

**SSP** – Scambio sul posto.

**USSP** – Utente dello scambio sul posto è identificato con il titolare (persona fisica, persona giuridica) della convenzione che ha la disponibilità di uno o più impianti per i quali ha richiesto e ottenuto l'ammissione al regime di scambio sul posto. L'Utente dello scambio è controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione degli impianti.

### **Riferimenti normativi**

Lo scambio sul posto viene regolato dalla normativa di seguito riportata.

*Decreto legislativo 387/03* – Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

*Decreto legislativo 20/07* – Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

*Deliberazione 570/2012/R/efr* – Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP) e sue successive modifiche e integrazioni.

*Deliberazione 578/2013/R/efr* – Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo.

*Deliberazione 614/2013/R/efr* – Aggiornamento del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono allo scambio sul posto.

*Deliberazione 612/2014/R/efr* – Attuazione delle disposizioni del Decreto Legge 91/14 in materia di Scambio sul Posto.

*Schema Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto* – di cui il presente testo regola le modalità e criteri tecnico-operativi.

## **1 Adempimenti in capo agli USSP**

### **1.1 Centrali ibride**

Il Contributo in conto scambio per le centrali ibride viene calcolato ai sensi dell'articolo 8, Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr qualora la produzione imputabile a fonte *non rinnovabile* sia inferiore al 5% della produzione totale.

Nel caso in cui la produzione imputabile a fonte *non rinnovabile* sia superiore al 5% della produzione totale, il GSE remunererà l'energia immessa in rete al valore di mercato, come previsto ai sensi dell'articolo 9.3, Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

L'utente dello scambio è tenuto a trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati in modo da fornire gli elementi utili per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2.2, lettera a) relative al rispetto della percentuale massima imputabile a fonte *non rinnovabile*.

### **1.2 Cogenerazione ad alto rendimento**

Il Contributo in conto scambio per le centrali cogenerative (CAR) viene calcolato ai sensi dell'articolo 8, Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr qualora la produzione rispetti la condizione di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) di cui all'art. 4 della deliberazione n. 42/02.

Nel caso in cui tale condizione non sia rispettata, il GSE remunererà l'energia immessa in rete al valore di mercato, come previsto ai sensi dell'articolo 9.3, Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

L'utente dello scambio è tenuto a trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento.

In presenza di una multi-istanza<sup>1</sup> con un'unità produttiva cogenerativa, l'utente è tenuto ad inviare al GSE, tramite portale informatico, la tabella di ripartizione dell'energia prodotta dalle unità produttive. In tali casi, tuttavia, il GSE, in relazione all'anno di competenza (a), liquida esclusivamente il contributo Cs di conguaglio.

La liquidazione del contributo in conto scambio di conguaglio dell'anno (a) verrà effettuata solo a valle della valutazione della condizione di cogenerazione ad alto rendimento da parte del GSE, sulla base dei dati forniti dall'utente entro il 31 marzo dell'anno (a+1).

Nel caso di convenzioni in multi-istanza che ricomprendano un impianto CAR, la determinazione del contributo Cs potrà essere effettuata solo a seguito della comunicazione dell'energia prodotta da ciascuna unità produttiva.

### **1.3 Variazione delle caratteristiche tecniche e di connessione dell'impianto**

L'Utente dello scambio fornisce al GSE, non appena ne venga a conoscenza, le informazioni relative:

- alle variazioni tecniche sull'impianto;
- alle variazioni sulla connessione alla rete;

---

<sup>1</sup> Con il termine multi-istanza viene rappresentata contrattualizzata una particolare configurazione in cui al medesimo POD sono connessi due o più impianti alimentati da fonti differenti.



- agli elementi necessari per la determinazione della misura dell'energia elettrica e per la regolazione economica del contributo.

Ai fini del calcolo del contributo in conto scambio, le variazioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono recepite dal GSE.

#### **1.4 Variazione coordinate bancarie**

La variazione delle coordinate bancarie dovrà avvenire esclusivamente da portale informatico. A tale proposito l'utente, dopo aver effettuato l'accesso al portale SSP/SSA nella sezione "Convenzioni esistenti" e aver selezionato la funzionalità "Variazione coordinate bancarie", dovrà inserire il nuovo IBAN, stampare e firmare la lettera di richiesta generata dall'applicativo e ricaricarla unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

La variazione sarà resa operativa entro 60 giorni dalla data di accettazione da parte del GSE.

#### **1.5 Trattamento delle "eccedenze" maturate**

Le eccedenze relative a ciascun singolo anno, sono costituite dalla differenza positiva:

$$\text{Eccedenze} = \text{Ce}_i - \text{Oe}$$

In assenza di una diversa manifestazione di volontà da parte dell'USSP, nei casi in cui la differenza tra  $\text{Ce}_i$  e  $\text{Oe}$  sia negativa, le eccedenze vengono utilizzate completamente o parzialmente nel corso degli esercizi successivi nell'ambito della determinazione del contributo di conguaglio Cs.

Le "eccedenze" costituiscono un credito dell'USSP nei confronti del GSE e l'importo complessivo è costituito dalla somma dei singoli crediti maturati nel corso degli esercizi, al netto degli importi già utilizzati, anche parzialmente, nel calcolo del contributo Cs di conguaglio di uno o più anni precedenti.

##### **1.5.1 Eccedenze riportate "a nuovo"**

L'applicativo SSP, al momento dell'attivazione della Convenzione SSP, prevede che l'opzione sulla liquidazione delle eccedenze sia "NO". In tale caso, quindi, gli eventuali crediti si cumuleranno per essere utilizzati nei casi in cui la differenza tra  $\text{Ce}_i$  e  $\text{Oe}$  sia negativa.

L'USSP non dovrà fare alcuna richiesta tramite portale nel caso in cui ritenga che tale trattamento sia in linea con il proprio profilo di produzione e utilizzo dell'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete.

##### **1.5.2 Eccedenze richieste "in liquidazione"**

In ogni momento l'USSP può modificare la scelta attraverso l'applicativo SSP modificando l'opzione da "NO" a "SI". La scelta effettuata in un anno ha effetto anche sugli anni successivi senza che sia necessario esprimerla annualmente.

L'USSP ha la possibilità di modificare la propria scelta entro il mese di gennaio di ciascun anno affinché entro il mese di giugno del medesimo anno, siano corrisposte le eccedenze maturate e cumulate negli anni precedenti in cui non si era optato per la liquidazione. Diversamente, l'opzione "SI" comporterà la liquidazione a decorrere dal giugno dell'anno successivo.

La liquidazione delle eccedenze comporta l'accredito dell'intero importo maturato alla data di liquidazione. Non è prevista una liquidazione parziale.

### **1.6 Variazione dell'Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica**

L'Utente dello scambio è tenuto a segnalare al GSE, tramite le apposite funzionalità delle applicazioni SSP ed SSA, ogni cambiamento dell'Impresa di Vendita<sup>2</sup> intervenuto entro il 31 dicembre 2012.

La decorrenza che l'Utente dovrà indicare nella comunicazione è obbligatoriamente coincidente con il primo giorno del mese in cui l'utenza è presa in carico dal nuovo fornitore di energia elettrica.

Si evidenzia che l'indicazione puntuale e tempestiva di ogni variazione nell'Impresa di Vendita è necessaria per il corretto calcolo del contributo in conto scambio Cs.

ATTENZIONE: Per i periodi precedenti al 31 dicembre 2012, la mancata segnalazione da parte dell'USSP del passaggio da un'impresa di vendita ad un'altra, la segnalazione di un'impresa di vendita diversa dalla reale fornitrice di elettricità ovvero un'indicazione non corretta del mese di decorrenza della nuova impresa di vendita comportano l'impossibilità, per il GSE, di procedere al calcolo del contributo in conto scambio Cs di conguaglio e la conseguente liquidazione a prezzo di mercato (Cei) dell'energia elettrica ritirata (si veda paragrafo 4.2). L'USSP non deve indicare variazioni delle imprese di vendita successive al 31 dicembre 2012.

## **2 Regole di inserimento, permanenza ed esclusione dei POD dalla convenzione di Scambio senza obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo (SSA)**

### **2.1 Modalità di presentazione e configurazione minima**

La richiesta di una nuova istanza mediante l'applicazione SSA può avvenire in ogni periodo dell'anno. L'USSP dovrà indicare e salvare all'interno dell'applicazione i dati caratteristici dei POD che intende inserire in convenzione.

In particolare l'impianto sotteso a ciascun POD:

- deve essere già connesso alla rete elettrica;
- deve essere stato convalidato su Gaudi dal Gestore di rete;
- non deve risultare incluso in altri contratti con il GSE o di mercato libero.

Nella configurazione afferente a una convenzione SSA non è consentito l'inserimento di un POD sul quale siano connessi più impianti (multi-istanza). Tali casi, infatti, non permettono al Gestore di rete di individuare e comunicare al GSE il corretto ammontare della misura relativa a ciascun impianto connesso su uno stesso POD e, conseguentemente, impedirebbero al GSE il calcolo del contributo spettante all'Utente dello scambio.

ATTENZIONE: ai fini dell'inclusione del punto in convenzione, il GSE procederà alla valutazione della data in cui l'USSP ha inserito e salvato sull'applicazione SSA il POD.

La decorrenza commerciale della Convenzione sarà pari alla più recente fra le "date di inserimento" di tutti i punti ricompresi nell'istanza. Nella valutazione dell'insieme dei punti da inserire in una stessa convenzione, è quindi opportuno fare particolare attenzione alla "data inserimento punto in convenzione".


L'energia scambiata con la rete nel periodo intercorrente tra la prima e l'ultima delle date relative ai vari punti inseriti non potrà essere liquidata attraverso la convenzione stipulata con l'applicazione SSA. L'utente che desideri che tale energia sia remunerata dal GSE, dovrà presentare anticipatamente, per ciascun singolo punto, una separata domanda

---

<sup>2</sup> Si registra un cambiamento nell'Impresa di Vendita ogniqualvolta l'Utente decida di rivolgersi a un diverso fornitore di energia elettrica rispetto a quello indicato originariamente nella convenzione stipulata con il GSE.

di SSP o RID che, **fermi restando i tempi tecnici necessari per l'attivazione e la disdetta**, abbia una data di chiusura precedente alla data di inserimento del punto nella convenzione SSA.

A tale proposito si veda lo schema riportato di seguito.



**Regola per decorrenza convenzione SSA**

Data decorrenza convenzione DDC  $\geq$  1/1/2010  $\geq$  [data più recente dei punti inseriti nel perimetro]

I punti di connessione possono essere:


- di prelievo;
- di immissione;
- misti (prelievo e immissione).

La configurazione minima per sottoscrivere una Convenzione in SSA prevede l'inserimento di almeno due punti di tipologia diversa o di almeno due punti misti:

La *configurazione minima* garantisce la presenza delle condizioni tecniche in mancanza delle quali non è possibile procedere al calcolo e all'erogazione del contributo in conto scambio (Cs) per convenzioni in cui non vi è obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo.

**2.2 Inserimento di un punto su una convenzione attiva**

Può essere inserito un nuovo punto di connessione su una convenzione già attiva esclusivamente nel mese di gennaio. Valgono le medesime regole di cui al precedente paragrafo 2.1. Per tale motivo qualsiasi impianto entrato in esercizio in data successiva al 31 gennaio non potrà essere inserito fino all'anno successivo.



**Regola per decorrenza nuova convenzione SSA2 a seguito di inserimento di un nuovo punto**

Data entro cui è possibile inserire un nuovo punto su una convenzione esistente  $\leq 31/1/^{a+1}$


Data decorrenza convenzione DDC =  $1/1/^{a+1}$

Data minima di decorrenza del nuovo punto inserito nel perimetro della convenzione  $\geq 1/1/^{a+1} \geq$  [data entrata in esercizio impianto]

**2.3 Esclusione punti dalla Convenzione SSA**

Uno o più punti presenti in convenzione possono essere esclusi in un qualsiasi giorno dell'anno. Il perimetro di riferimento per la convenzione verrà ridotto dei punti esclusi.

Nel caso in cui l'esclusione del punto determini il venir meno della configurazione minima, tale operazione comporterà automaticamente la chiusura della convenzione.



## 2.4 *Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e copertura dei costi del GSE*

Attraverso il portale informatico, il GSE determina e rende disponibili all'USSP le informazioni relative al contributo in conto scambio di acconto e di conguaglio.

Ai fini del pagamento del contributo in conto scambio si distinguono i seguenti soggetti:

1. *USSP con partita IVA* per i quali il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura
2. *USSP senza partita IVA* per i quali il pagamento non è subordinato all'emissione di una fattura.

In entrambi i casi si specifica quanto segue.

- **Contributo in acconto (solo per SSP)**

Il GSE pubblica sul portale informatico gli importi del contributo Cs di acconto entro i termini riportati nel paragrafo 2.7. Per importi inferiori a 15 Euro, il corrispettivo sarà visualizzato in stato "*Sotto soglia*" e verrà liquidato al superamento di tale soglia;

- **Contributo a conguaglio**

Il GSE pubblica sul portale informatico l'importo del contributo Cs di conguaglio entro i termini riportati nel paragrafo 2.7. Per importi inferiori a 1 Euro, il corrispettivo sarà visualizzato in stato "*In pagamento*" e verrà liquidato al superamento di tale soglia.

## 2.5 *Operatori con partita IVA*

La normativa attualmente in vigore prevede che tutti coloro che hanno installato un impianto convenzionato in SSP, asservito all'esercizio di una attività commerciale, siano assoggettati al regime IVA.

Gli operatori titolari di partita IVA sono tenuti all'emissione di una fattura elettronica nei confronti del GSE attraverso la funzionalità presente nella sezione "*Fatture e pagamenti*" del portale informatico. Per "*fattura elettronica*" si intende la fattura emessa secondo i requisiti previsti dal DM del 3 aprile 2013, n. 55.

### 2.5.1 *Fasi del processo di fatturazione*

Il GSE gestisce il processo di fatturazione elettronica esclusivamente sulla base dei documenti emessi sul portale informatico, come previsto dalla convenzione stipulata.

In particolare, il processo è articolato nelle seguenti fasi:

- l'USSP deve accedere alla sezione relativa alla fatturazione presente nel portale SSP e completare la proposta di fattura pubblicata dal GSE, limitandosi ad inserire il "*numero*" e la "*data*" da attribuire al documento. Si ricorda che le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione (c.d. "*Fatture PA*") devono essere caratterizzate da una numerazione progressiva separata rispetto a quella utilizzata per le fatture cartacee. Si precisa, inoltre, che il numero attribuito deve essere univoco: in caso contrario il documento sarà scartato dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate in quanto si tratta di una duplicazione;
- a seguito del completamento della proposta di fattura, l'USSP dovrà:
  - a. confermare la correttezza del numero e della data inseriti in fattura che non potranno più essere modificati;
  - b. autorizzare il GSE ad emettere, per suo conto, la fattura, secondo il tracciato e le modalità previsti dalla normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione;
  - c. confermare che il pagamento da parte del GSE avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente compilata;

- dopo aver confermato la proposta di fattura, il GSE produrrà la stessa in formato XML (Fattura PA), provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla, per conto dell'USSP, al Sistema di Interscambio;
- l'USSP riceverà una e-mail di notifica – relativa all'esito dell'invio della fattura al Sistema di Interscambio – all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale SSP.

In caso di notifica di accettazione, l'USSP, collegandosi alla sezione di fatturazione del portale informatico, potrà accedere al "fascicolo elettronico" e scaricare i documenti messi a disposizione dal GSE: il file XML della notifica di accettazione del Sistema di Interscambio e il file XML, in versione p7m, della fattura elettronica.

Si ricorda che l'USSP è tenuto a conservare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la documentazione messa a disposizione dal GSE all'interno del "fascicolo elettronico".

In caso di notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la cui motivazione sarà riportata nella colonna "Motivo scarto" della sezione di fatturazione del portale informatico, la fattura sarà considerata "non emessa", in quanto è stata respinta dal Sistema di Interscambio stesso. Il GSE, a seguito della rettifica dei dati da parte dell'USSP, pubblicherà una nuova proposta di fattura che il medesimo USSP dovrà ricompilare.

**ATTENZIONE:** le fatture emesse con modalità differenti da quelle previste dal GSE non saranno accettate.

#### 2.5.2 Informazioni contenute nella proposta di fattura

La *proposta di fattura* contiene le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici del produttore;
2. dati anagrafici del GSE;
3. importo del contributo in conto scambio relativo al semestre di competenza o all'anno di competenza (a);
4. importo derivante dalla vendita di energia elettrica eccedentaria prodotta dagli impianti per i quali l'USSP abbia esercitato tale opzione entro il 31 gennaio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a) [solo per Cs di conguaglio];
5. aliquota IVA e ammontare dell'IVA;
6. ammontare totale imponibile e ammontare totale fattura (imponibile + IVA);
7. altri elementi caratterizzanti la fattura (iscrizione registro CCIAA, numero REA, ecc.);
8. Codice IBAN per accredito (IBAN indicato dall'USSP in fase di stipula della convenzione o successivamente modificato mediante la procedura di variazione delle coordinate bancarie di cui al paragrafo 1.4).

Il produttore dovrà compilare e confermare *la proposta di fattura* entro il giorno 25 del mese di pubblicazione dell'importo sul portale informatico.

L'emissione della fattura nel rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta il pagamento secondo le date riportate nello schema al paragrafo 2.7.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate, fermo restando l'obbligo di procedere all'emissione della fattura secondo i criteri sopra riportati, il pagamento sarà posticipato alla scadenza successiva.

### 2.5.3 Reverse charge

A partire dal 2015 il GSE è soggetto al regime di inversione contabile, *c.d. reverse charge*<sup>3</sup>, per tutte le operazioni soggette a IVA. Tale regime prevede l'applicazione dell'IVA da parte del GSE, acquirente di energia elettrica, invece che da parte dell'USSP cedente.

L'applicazione prevede che l'USSP emetta fattura senza IVA tramite il portale informatico. Il GSE integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota IVA a cui è assoggettata la compravendita di energia elettrica.

## 2.6 Operatori senza partita IVA

Per gli operatori che non sono obbligati ad avere partita IVA, il GSE provvederà ad emettere un bonifico che verrà accreditato sul conto corrente indicato dall'USSP in fase di stipula della convenzione o su quello successivamente modificato mediante la procedura di variazione delle coordinate bancarie di cui al paragrafo 1.4.

Per il dettaglio sulle tempistiche di pubblicazione del contributo in conto scambio in acconto e a conguaglio, e dei corrispettivi amministrativi, nonché per le correlate tempistiche di liquidazione economica, si rinvia alle "Regole Tecniche" relative al "Servizio di Scambio sul Posto". Di seguito, tuttavia, è riportato uno schema riassuntivo delle tempistiche con la finalità di rendere più immediata la comprensione delle singole scadenze.

## 2.7 Tempistiche di pubblicazione e di erogazione in SSP e SSA

### 2.7.1 Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSP

Pubblicazione e regolazione economica	anno "a" acconti anticipati su competenze anno "a"												anno "a+1" conguaglio anno "a"											
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
						pubblicazione 1° acconto anno "a"	pagamento 1° acconto anno "a"				pubblicazione 2° acconto anno "a"	pagamento 2° acconto anno "a"						pubblicazione 1° acconto anno "a+1"	pagamento 1° acconto anno "a+1"				pubblicazione 2° acconto anno "a+1"	pagamento 2° acconto anno "a+1"

La pubblicazione degli importi in acconto e a conguaglio avviene entro il giorno 15 del mese, mentre il pagamento degli importi in acconto e a conguaglio avviene entro il 15° giorno lavorativo del mese.

La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'USSP o, in caso di non capienza, sui pagamenti successivi. Il GSE provvede alla

<sup>3</sup> art. 17 (comma 3 – 5 – 6) del DPR 633/72.

fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi al momento della fatturazione del primo contributo in conto scambio (acconto o conguaglio) dell'anno "a".

#### *2.7.2 Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSA*

Le competenze relative al contributo SSA vengono pubblicate il giorno 15 del mese di maggio. Il pagamento è previsto entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno.

La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'USSP o, in caso di non capienza, sui pagamenti successivi. Il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi al momento della fatturazione del conguaglio dell'anno "a".

Per le sole convenzioni di SSA, ai normali costi amministrativi vanno aggiunti 4 €/anno per ogni POD presente in convenzione a copertura dei costi di aggregazione delle misure.

### **3 Gestione delle informazioni necessarie per il calcolo del Conguaglio in conto scambio**

#### **3.1 Indisponibilità delle misure**

Nel caso di indisponibilità dei dati di misura che i gestori di rete devono inviare, il GSE effettua periodiche e automatizzate azioni di sollecito verso i soggetti coinvolti.

#### **3.2 Indisponibilità delle anagrafiche e dell'Opr**

Nel caso di indisponibilità delle informazioni anagrafiche relative ai contratti di fornitura dell'energia elettrica e dell'onere in prelievo annuale che le Imprese di vendita sono tenute a inviare per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012, il GSE, esperita inutilmente ogni azione mirata al recupero delle informazioni mancanti, procederà al conguaglio degli eventuali acconti già erogati nel corso degli anni, valorizzando a prezzo di mercato (CeI) l'energia elettrica ritirata. L'USSP, nel caso sia in possesso di tutti i dati necessari alla ricostruzione della cronologia delle Imprese di Vendita succedutesi ovvero voglia rettificare l'IdV inserita a portale con quella esatta, può comunicarlo al GSE attraverso il Contact Center. Una volta rettificata l'Impresa di Vendita, il GSE provvederà a ricalcolare il CS di conguaglio, precedentemente calcolato al CeI, utilizzando la formula base.

#### **3.3 Centrali cogenerative ad alto rendimento e centrali ibride**

Qualora un impianto non dovesse risultare cogenerativo ad alto rendimento (si veda paragrafo 1.2), ovvero, anche a seguito delle verifiche del GSE non dovesse rispettare il limite per l'utilizzo di combustibile fossile nel caso di centrali ibride (si veda paragrafo 1.1), il GSE procederà al recupero dei maggiori importi eventualmente erogati all'Utente dello scambio.

L'energia elettrica ritirata dal GSE sarà valorizzata al prezzo di mercato (CeI). Qualora le condizioni di impianto cogenerativo ad alto rendimento non siano mai rispettate fin dall'entrata in esercizio dell'impianto, il GSE valuterà l'opportunità di escludere l'impianto dal proprio contratto di dispacciamento e conseguentemente risolvere di diritto la convenzione stipulata.



#### **4 Tempistica di presentazione delle istanze e gestione del contratto di dispacciamento**

L'USSP deve presentare richiesta di convenzione, tramite portale informatico entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (deliberazione 127/10 e s.m.i.). In tal caso, alla convenzione verrà riconosciuta una decorrenza pari alla data di entrata in esercizio. Trascorso tale termine, l'impianto verrà escluso dal contratto di dispacciamento del GSE.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dopo l'esclusione dell'impianto dal contratto di dispacciamento del GSE, alla corrispondente convenzione sarà riconosciuta una data di decorrenza coincidente col primo giorno del mese di inoltro dell'istanza.

#### **5 Modalità di contestazione**

In relazione agli importi del contributo in conto scambio erogati **in acconto**, poiché non vengono determinati in funzione dell'energia elettrica effettivamente immessa e prelevata dalla rete, ma sulla base di stime di produzione o potenza, l'USSP potrà segnalare al GSE eventuali anomalie (ad es.: un importo palesemente eccessivo rispetto alle dimensioni dell'impianto) che saranno analizzate e prese in carico.

Diversamente, in relazione agli importi del contributo in conto scambio erogati **a conguaglio**, la determinazione dell'ammontare avviene sulla base dell'energia elettrica scambiata con la rete e per tale motivo la contestazione può essere effettuata puntualmente sia sull'energia che sui prezzi applicati.

Il GSE potrà essere contattato attraverso i canali di comunicazione e-mail o telefonici indicati sul sito [www.gse.it](http://www.gse.it).

In particolare è necessario indicare sempre nelle proprie comunicazioni il numero di convenzione (es.: SSP0000000), l'anno di competenza relativo alla contestazione e ogni altro elemento (tra cui il CENSIMP) utile ad agevolare l'identificazione della convenzione da parte del GSE.